

DENTA

Edizione 1° gennaio 2022

CONDIZIONI COMPLEMENTARI D'ASSICURAZIONE (CCA)

I Cenni generali in materia dell'assicurazione Denta

1 Oggetto dell'assicurazione e possibilità di assicurazione

- 1.1 L'assicurazione Denta è considerata come assicurazione complementare all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle Condizioni generali assicurazione (CGA) dell'Atupri Assicurazione della salute SA (nel prosieguo denominata Atupri) per le assicurazioni complementari secondo la Legge federale sul contratto assicurazione (LCA).
- 1.2 L'assicurazione Denta eroga prestazioni per cure odontoiatriche, correzioni delle posizioni dei denti, malattie delle gengive e delle mascelle.
- 1.3 L'assicurazione Denta è offerta nei livelli assicurativi 1 e 2.
- 1.4 La stipulazione dell'assicurazione Denta è possibile soltanto unitamente all'assicurazione Mivita. Se l'assicurazione Mivita si estingue ai sensi dell'art. 15

delle CGA secondo la LCA, cessa automaticamente anche l'assicurazione Denta alla stessa data.

- 1.5 Nell'assicurazione Denta non è possibile escludere il rischio infortuni.

2 Assegnamento automatico

- 2.1 L'assicurazione Denta è assegnata alle seguenti fasce di età in conformità all'articolo 3 delle Condizioni complementari d'assicurazione (CCA) dell'assicurazione Mivita:
 - 0-12 femminile e maschile
 - 13-25 femminile e maschile
- 2.2 Al momento della stipulazione dell'assicurazione, Atupri è autorizzata ad escludere dalla copertura i danni preesistenti alla dentatura e alla mascella mediante esclusione della prestazione. Queste esclusioni della prestazione possono essere limitate o illimitate nel tempo.
- 2.3 Con il passaggio nella fase di vita 26-44, l'assicurazione Denta viene a mancare. Può essere mantenuta

Vogliate conservare questi documenti insieme alla polizza d'assicurazione

su richiesta; la richiesta di manutenzione dell'assicurazione deve essere inoltrata entro 90 giorni dall'abolizione. In questo caso non viene eseguita una nuova verifica del rischio ed è abolito anche il tempo di carenza.

- 2.4 Nel caso di una proposta inoltrata dopo questo termine, un'ammissione nell'assicurazione Denta è soggetta alla normale procedura di proposta in conformità alle CGA LCA, articolo 10.

2a Fasce d'età

La tariffa del premio presenta varie fasce d'età ai sensi dell'art. 24.2 delle CGA. Il premio varia all'inizio dell'anno in cui viene raggiunta l'età di 50 anni.

3 Rischio infortunio

I danni ai denti in seguito ad infortunio che non sono coperti dall'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie o da un altro assicuratore sociale, sono indennizzati ai sensi degli articoli 4.1 o 4.2.

II Prestazioni Denta

4 Cure dentarie

- 4.1 Atupri assume i seguenti costi per le cure dentarie:
- Livello assicurativo 1:
60 percento dei costi fino a un importo massimo di CHF 500.– per ogni anno civile; vige un tempo di attesa di sei mesi.
- Livello assicurativo 2:
60 percento dei costi fino a un importo massimo di CHF 1'000.– per ogni anno civile; vige un tempo di attesa di sei mesi.
- 4.2 Atupri assume i seguenti costi per le correzioni della posizione dei denti fino al 30° anno di età compiuto:
- Livello assicurativo 1:
80 percento dei costi fino ad un importo massimo di CHF 3'000.– per ogni anno civile; vige un tempo di attesa di sei mesi.
- Livello assicurativo 2:
80 percento dei costi fino ad un importo massimo di CHF 5'000.– per ogni anno civile; vige un tempo di attesa di sei mesi.

- 4.3 I lavori per corone e ponti non rientrano nel termine delle correzioni della posizione dei denti.
- 4.4 Se non esiste nessuna remunerazione obbligatoria conformemente all'Ordinanza sulle prestazioni (OPre), nel caso di malattie delle gengive o delle mascelle, Atupri assume il 90 percento dei costi secondo tariffa riconosciuta. Esse designa le esecuzioni aventi diritto a prestazione.
- 4.5 Atupri eroga le prestazioni stabilite nei capoversi 1, 2 e 4 nel caso di cure da parte di dentisti con diploma federale o di dentisti equiparati a questi conformemente alle disposizioni cantonali, nel caso di cure da parte di igieniste dentarie nonché a lavori eseguiti da odontotecnici e da laboratori odontotecnici.
- 4.6 Per l'assunzione delle spese secondo i capoversi 1 e 2 per cure dentarie a cavallo degli anni, è fatto riferimento pro rata ai mesi della cura.
- 4.7 Le prestazioni dell'assicurazione Denta sono erogate anche per la cura o la fruizione all'estero, nella misura in cui queste non superano quelle in Svizzera. L'elenco dei fornitori delle prestazioni ai sensi del capoverso 5 vige in analogia.

5 Limitazione delle prestazioni

I contributi della cura dentaria scolastica o giovanile sono detratte dalle prestazioni in conformità agli articoli 4.1 e 4.2.